

Codice A1419A

D.D. 26 luglio 2021, n. 1109

**"FONDAZIONE PAOLO CATALANO E BIANCA ARIETTI" con sede in Via Avogadro, 16, (TO). Autorizzazione all'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001.**



**ATTO DD 1109/A1419A/2021**

**DEL 26/07/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale**

**OGGETTO:** "FONDAZIONE PAOLO CATALANO E BIANCA ARIETTI" con sede in Via Avogadro, 16, (TO). Autorizzazione all'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001.

Premesso che:

il Presidente della "FONDAZIONE PAOLO CATALANO E BIANCA ARIETTI" con sede in Via Avogadro, 16 (TO), ha presentato istanza di iscrizione della Fondazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001, acquisita a ns. prot.n 14297 del 22.02.2021;

la Fondazione anzidetta è apolitica e aconfessionale ed è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva di attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro come meglio descritto e precisato all'articolo 3 dello Statuto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

la Fondazione in oggetto si è costituita in data 18.12.2020 con atto rep. n. 137/112, registrato a Torino il 13.01.2021 al n. 1477 serie 1T, a rogito del Dott. Gabriele BAZZONI, notaio in Torino;

vista la nota prot. n. 25118 del 18.05.2021 con la quale sono state chieste integrazioni e chiarimenti circa la documentazione prodotta, disponendo la sospensione del procedimento di cui trattasi;

Preso atto che la Fondazione con nota acquisita al prot. n. 26913 del 01.06.2021, in accoglimento delle richieste formulate, ha provveduto ad integrare la documentazione agli atti;

vista altresì la nota prot. n. 23589 del 29.06.2021 con la quale sono state date indicazioni circa il patrimonio disponibile;

ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, modificata con D.G.R. n- 18-5603 dell'11/09/2017, a costituzione del patrimonio iniziale indisponibile della Fondazione è stato costituito un fondo di dotazione pari ad € 100.000,00 (euro centomila virgola zero zero);

preso atto che la Direzione Cultura, Turismo e Commercio contattata al fine di esprimere parere in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata della Fondazione ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31/07/2001, con nota prot.n. 23588 del 29.06.2021, non ha espresso il proprio parere entro i termini di cui alla L. R. n. 14/2014 e pertanto si ritiene il parere in merito all'iscrizione nel Registro Regionale come espresso favorevolmente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

#### **DETERMINA**

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, della "FONDAZIONE PAOLO CATALANO E BIANCA ARIETTI" con sede in Via Avogadro, 16 (TO) al numero 1510. Lo statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,  
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

**STATUTO**

**DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA**

ARTICOLO 1 - E' costituita per volontà testamentaria della professoressa Bianca ARIETTI, vedova dell'avvocato Paolo CATALANO, una Fondazione con la denominazione "FONDAZIONE PAOLO CATALANO E BIANCA ARIETTI ONLUS", abbreviabile "FONDAZIONE CATALANO ARIETTI ONLUS".

La Fondazione - a seguito della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017 - assumerà la denominazione "FONDAZIONE PAOLO CATALANO E BIANCA ARIETTI ETS", abbreviabile "FONDAZIONE CATALANO ARIETTI ETS".

L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 2 - La Fondazione ha sede in Torino e opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

ARTICOLO 3 - La Fondazione è apolitica e aconfessionale ed è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro:

- formazione universitaria e post-universitaria in collaborazione con l'Università degli Studi e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
- promozione e tutela, mediante la diffusione della cultura giuridica, dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e dei diritti dei consumatori;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza.

In particolare si propone di perseguire finalità di solidarietà sociale attraverso la promozione dell'istruzione, a livello universitario e specialistico, mediante l'istituzione e la gestione di borse di studio da destinare a giovani laureati in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino, affinché costoro possano frequentare, anche all'estero, scuole e percorsi di specializzazione nelle materie giuridiche, valorizzando pertanto la professione di Avvocato e la cultura giuridica forense.

Per la realizzazione del proprio scopo la Fondazione potrà:


- istituire corsi di formazione e aggiornamento professionale giuridico e forense, anche in collaborazione con enti di formazione abilitati;
- promuovere e realizzare iniziative per la diffusione della cultura giuridica e la conoscenza del diritto;
- costituire e gestire biblioteche, anche con l'utilizzo di banche dati;
- istituire borse di studio a sostegno della cultura giuridica e forense;
- promuovere, finanziare, patrocinare manifestazioni culturali aventi oggetto connesso con gli scopi della Fondazione;
- assumere ogni altra iniziativa, anche editoriale, idonea a perseguire gli scopi istituzionali.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo ad eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

ARTICOLO 4 - La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

**PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - LIBRI**

ARTICOLO 5 - Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio, mobiliare



e immobiliare, che le è stato devoluto a titolo di eredità dalla signora Bianca ARIETTI, vedova CATALANO con testamento olografo pubblicato dal notaio Mario Enrico Rossi in data 14 novembre 2019 rep. n. 50607/14871 (registrato a Torino 3 il 21 novembre 2019 al numero 22811). -----

Il patrimonio può essere incrementato con: -----

- beni mobili e immobili via via acquistati dalla Fondazione, o ad essa elargiti da persone fisiche o giuridiche, e da ogni altro cespite che ulteriormente le pervenisse;  
- proventi del proprio patrimonio e dell'attività da essa svolta, al netto delle passività; -----

- contributi da parte di sostenitori ed erogazioni liberali in genere; -----

- altre entrate e acquisizioni a titolo gratuito od oneroso; -----

- donazioni e lasciti testamentari. -----

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

**FONDO INDISPONIBILE** - Costituisce patrimonio indisponibile della Fondazione l'importo di euro 100.000,00 (centomila) avente funzione di garanzia nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte dall'Ente; tale somma sarà investita in modo prudenziale (a titolo esemplificativo in Titoli di Stato o Titoli Obbligazionari a basso rischio) così da risultare produttiva di reddito. -----

Il patrimonio netto dell'Ente non potrà ridursi al di sotto del predetto importo e qualora ciò accadesse dovrà essere ripristinato senza indugio. -----

A decorrere dall'ottenimento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il patrimonio della Fondazione non potrà essere inferiore all'importo stabilito dalla normativa di tempo in tempo vigente. Qualora il patrimonio minimo risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente. -----

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dalle disposizioni di legge vigenti. -----

**ARTICOLO 6** - L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. -----

Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il mese di aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Revisore dei conti. -----

Entro il mese di dicembre di ogni anno, il Consiglio approva il piano di attività ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo. -----

Quando obbligatorio ai sensi di legge il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio sociale tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. -----

Eventuali avanzi di gestione, nonché fondi o riserve non utilizzati nel corso dell'e-

servizio verranno riportati all'esercizio successivo e destinati ad incremento del patrimonio. -----

ARTICOLO 7 - La Fondazione tiene, a cura dei rispettivi organi, il libro delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. -----

#### ORGANI -----

ARTICOLO 8 - Sono organi della Fondazione: -----

- il Consiglio di Amministrazione; -----
- il Presidente ed il Vice-Presidente; -----
- l'Organo di Controllo e/o il Revisore. -----

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

ARTICOLO 9 - Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero cinque componenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, dei quali: -----

= due saranno nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino; -----

= due saranno nominati dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino; -----

= uno sarà nominato dal notaio Luigi Migliardi, esecutore testamentario della prof.ssa Bianca Arietti e incaricato di dare attuazione alle sue ultime volontà mediante costituzione della Fondazione, il quale potrà assumere la carica anche personalmente; in caso di mancata nomina, anche per impossibilità sopravvenuta del designante, il quinto componente del Consiglio di Amministrazione sarà nominato dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo. -----

Qualora i soggetti sopra indicati (o anche uno solo di essi) non provvedessero, entro 60 giorni dalla richiesta da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, alla nomina dei Consiglieri di loro competenza, il Consiglio di Amministrazione in scadenza provvederà, anche agendo in regime di prorogatio, alla nomina dei Consiglieri mancanti. -----

Il Consiglio provvederà mediante cooptazione alla sostituzione dei Consiglieri che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica durante il triennio. I Consiglieri cooptati scadranno dalla carica insieme con gli altri. -----

La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. -----

Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. -----

ARTICOLO 10 - Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. -----

Il Consiglio inoltre: -----

- a. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico; -----
- b. delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti; -----
- c. predispone i programmi della Fondazione; -----
- d. predispone il regolamento per l'erogazione delle borse di studio, il quale potrà altresì prevedere l'istituzione di una apposita commissione di supporto al Consiglio, composta da rappresentanti dell'Università e dell'Avvocatura Torinese; -----
- e. delibera su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti, che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione; -----
- f. stipula convenzioni relative all'impiego dei contributi; -----
- g. controlla l'impiego dei contributi concessi; -----
- h. **delibera** le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Autorità di controllo compe-



tente per l'approvazione nei modi di legge;

i, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni per la gestione corrente ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Può sempre impartire direttive ai Consiglieri delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le funzioni di approvazione dei bilanci e di modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 11 - Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, la prima entro il 30 aprile e la seconda entro il 30 settembre di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di previsione, ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, o in mancanza dalla persona da loro delegata, con invito scritto recapitato per posta ordinaria e/o posta elettronica almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione.

In ogni caso l'invito porterà l'indicazione delle materie all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o dal Vice-Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Delle adunanze del Consiglio verrà redatto verbale sottoscritto del presidente della riunione e dalla persona, anche estranea al Consiglio, che verrà di volta in volta designata a svolgere la funzione di segretario verbalizzante.

Le riunioni del consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audio o videoconferenza con interventi dislocati in più luoghi, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi, che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale sugli argomenti discussi e di votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

In tali circostanze, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

Qualora consentito dalla legge, non è necessario che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il segretario verbalizzante si riuniscano nello stesso luogo; in tal caso la riunione si intende tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante il quale solo procederà alla sottoscrizione del verbale.

ARTICOLO 12 - Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per apportare modifiche al presente Statuto, occorre la maggioranza di almeno i due terzi dei Consiglieri in carica.

#### **PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE**

ARTICOLO 13 - Il Presidente e il Vice-Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi assolvono ai seguenti compiti, in particolare:

- predisporre il piano annuale di attività della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e curarne l'attuazione dopo l'approvazione consiliare;

- amministrare i fondi della Fondazione per la realizzazione dei programmi, secondo le istruzioni del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente o, in sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente spettano la rappresentanza legale della Fondazione avanti ai terzi ed in giudizio.

Nei casi di particolare urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo, cui gli atti così compiuti sa-

ranno riferiti, alla prima successiva riunione. -----

#### ----- **ORGANO DI CONTROLLO** -----

ARTICOLO 14 - L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. -----

L'organo di controllo è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione. -----

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti l'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 C.C. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 C.C. Nel caso di Organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

Esso può esercitare inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. -----

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. -----

Il componente l'Organo di Controllo può in qualsiasi momenti procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti il Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. -----

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. -----

#### ----- **REVISIONE LEGALE DEI CONTI** -----

ARTICOLO 15 - Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno la Fondazione nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione iscritti nell'apposito Albo. -----

La prima nomina è effettuata nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione. -----

Il revisore dura in carica tre esercizi e può essere confermato. -----

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori Legali iscritti nell'apposito Albo. -----


#### ----- **TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE** -----

ARTICOLO 16 - La fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'articolo 42 bis C.C. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo Amministrativo con le maggioranze di cui all'articolo 12. -----

#### ----- **SCIoglimento - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO** -----

ARTICOLO 17 - La Fondazione si estingue in caso di sopravvenuta impossibilità dello scopo, di sua scarsa utilità o se il suo patrimonio divenga insufficiente ed, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 C.C. -----

Fino a quando la Fondazione non risulterà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in caso di scioglimento della stessa per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto esclusivamente ad altre organizzazioni non lucrative di utilità so-



ciale che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

Dal momento in cui la Fondazione otterrà l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti. -----

----- RINVIO -----

ARTICOLO 18 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le vigenti leggi in materia. -----

Visto per l'inserzione: -----

Luigi MIGLIARDI -----

Arnaldo NARDUCCI -----

Paolo BERTI -----

Marco PELISSERO -----

Raffaele CATERINA -----

Paola AROSSA - teste -----

Ionela IFRIM - teste -----

Gabriele BAZZONI - Notaio. -----

-----  
Certifico io sottoscritto Notaio Gabriele Bazzoni, che la presente è copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge. -----

Torino, li 25 gennaio 2021 -----

